

Messaggio 4127

Concernente la modifica della Legge di applicazione 2 aprile 1975 della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la modifica di alcuni articoli della Legge di applicazione 2 aprile 1975 della Legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971 (LALIA). Le modifiche proposte sono dettate da un lato dall' entrata in vigore, il 1 novembre 1992, della nuova Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) e d' altro lato dalla necessità di aggiornare il disciplinamento di aspetti puntuali della LALIA, in particolare per quanto riguarda le opere di depurazione; con quest' ultima modifica viene pure data evasione a due atti parlamentari presentati dagli ono Sergio Salvioni (mozione del 20 ottobre 1986) e Agostino Bianda (iniziativa parlamentare del 17 aprile 1989).

1. Premessa

L' entrata in vigore della nuova LPAC richiede, data l' ampiezza delle innovazioni che la caratterizzano, l' allestimento di una nuova Legge cantonale di applicazione. Tuttavia, dati i tempi necessari per approntarla appare indispensabile, specialmente in ragione delle modifiche introdotte dal legislatore federale in materia di determinazione e assegnazione dei sussidi federali, procedere subito alla modifica della legislazione cantonale attuale.

Va infine segnalato che, alla luce dei disposti dell' art. 61 LPAC, a contare dal 1 novembre 1997 la Confederazione non finanzia più determinate opere di canalizzazione e impianti di eliminazione o riciclaggio dei rifiuti.

Di questo aspetto occorrerà tener conto nell' ambito dell' elaborazione della citata nuova legge cantonale di applicazione alla LPAC.

Fatta questa premessa, esponiamo qui di seguito le modifiche proposte con il presente messaggio.

2. Sussidi (articoli 116, 117, 118, 121, 121 bis e 123)

2.1. Legislazione federale

Come già accennato l' entrata in vigore, lo scorso 1 novembre, della nuova LPAC - che ha abrogato la Legge federale contro l' inquinamento delle acque (LIA) dell' 8 ottobre 1971 - ha portato fra l' altro un sostanziale cambiamento nelle modalità di determinazione e di assegnazione dei sussidi federali per la realizzazione di opere legate alla protezione dell' ambiente (evacuazione delle acque e eliminazione dei rifiuti).

L' abrogata LIA regolava infatti, all' art. 33 cpv. 3, la determinazione dei sussidi in base alla capacità finanziaria del destinatario (Comuni) e più precisamente venivano considerate le aliquote pro capite dell' imposta per la difesa nazionale dei Comuni interessati e la capacità finanziaria dei Cantoni. Le aliquote di sussidio, non inferiori al 13,5% e non superiori al 45%, sono riportate nell' Ordinanza generale sulla protezione delle acque (OGen) del 19 giugno 1972 (attualmente in fase di revisione), agli allegati 2 (impianti di evacuazione delle acque) e 3 (impianti per l' eliminazione dei rifiuti).

La nuova legislazione, contrariamente alla LIA, dispone (art. 61 cpv. 1) che i sussidi federali sono assegnati ai Cantoni e determinati in base alla loro capacità finanziaria, quest' ultima definita dall' Ordinanza del 21 dicembre 1973 (stato al 1 aprile 1986) che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

Secondo il nuovo diritto federale (art. 62 LPAC) l' aliquota dei sussidi federali varia tra il 15% e il 45% per le opere di evacuazione e di depurazione e tra il 15% e il 35% per le opere legate al riciclaggio e all' eliminazione dei rifiuti.

Il nostro Cantone ha diritto, dal 1 novembre 1992, ad un sussidio del:

- 39% per le opere di depurazione e di evacuazione
- 31% per le opere legate allo smaltimento dei rifiuti.

Per il periodo 1993 - 95 si dovrà tuttavia tener conto delle misure di risparmio adottate dalla Confederazione, che prevedono un taglio lineare del 10% sui sussidi.

2.2. Legislazione cantonale

La concessione dei sussidi cantonali è attualmente disciplinata dagli art. 116 (opere sussidiate dalla Confederazione) e 117 (opere non sussidiate dalla Confederazione) per le opere di evacuazione e di depurazione e dall' art. 121 per gli impianti di riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti.

Tali disposizioni sono state elaborate ed adottate con esplicito riferimento alle modalità di calcolo del sussidio federale contenute nell' abrogata LIA. Considerata la portata della modifica introdotta con la nuova legislazione federale in tale ambito, non è pensabile applicare automaticamente il vigente ordinamento cantonale con riferimento al nuovo diritto federale, in quanto ciò comporterebbe un notevole aumento dell' onere finanziario a carico del Cantone.

Senza riferimento all' abrogata LIA sono invece gli articoli 118 e 121 bis LALIA; sia il primo - che prevede, nel campo dell' evacuazione e della depurazione delle acque, un sussidio supplementare a quei Comuni che soddisfano determinate condizioni che saranno spiegate più avanti - sia il secondo - relativo al sussidiamento delle attrezzature atte a favorire la raccolta separata dei rifiuti - saranno pure oggetto in questa sede di una proposta di modifica.

2.2.1. Impianti di evacuazione e di depurazione acque

a) Sussidi ordinari

Articolo 116 (testo attuale)

(1 Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sussidiati dalla Confederazione è stabilito come segue:

Sussidio federale	Sussidio cantonale
dal 15 al 20% compreso	30%
Oltre il 20%	Il sussidio cantonale sarà pari alla percentuale del sussidio federale maggiorato del 10% della spesa totale

.....)

L' art. 117 fissa per contro l' ammontare dell' aliquota del sussidio cantonale per quelle opere di depurazione e di evacuazione non sussidiate dalla Confederazione.

Appare evidente che le attuali norme sui sussidi cantonali per le opere sovvenzionate dalla Confederazione, se applicate con riferimento al nuovo diritto federale - ricordiamo che l' aliquota di sussidio per il nostro Cantone per il 1993 è pari al 39% - comporterebbero per il Cantone degli oneri finanziari supplementari notevoli rispetto alla situazione precedente l' entrata in vigore della LPAc. Inoltre i Comuni verrebbero tutti a beneficiare di un uguale sussidio cantonale (49%), ciò che sarebbe in contrasto con il principio della differenziazione del sussidio in funzione della forza finanziaria, voluto dal legislatore cantonale.

Si impone pertanto una modifica dell' attuale normativa cantonale.

Va invece precisato che talune problematiche legate alla concessione dei sussidi - in ragione della

necessità di procedere celermente all' adeguamento delle norme sui sussidi al fine di garantire in tempi brevi la loro applicazione - non hanno potuto essere esaminate in questa sede ma lo saranno in sede di allestimento della nuova Legge cantonale di applicazione della LPAc.

In particolare segnaliamo i seguenti temi:

- riconsiderazione del sussidio cantonale per i Comuni finanziariamente forti;
- differenziazione del sussidio a dipendenza del tipo di canalizzazione (principale, di trasporto, intercomunale e secondarie);
- modalità di concessione e di determinazione del sussidio cantonale a partire dal 1 novembre 1997, data in cui da parte della Confederazione non verranno più sussidiate le opere di canalizzazione ad eccezione di quelle realizzate in sostituzione di misure complementari di depurazione;
- introduzione di sussidi specifici atti ad incentivare interventi quali la separazione delle acque chiare da quelle luride, ecc.;
- sussidiamento delle opere di evacuazione e di depurazione già sussidiate, che dovranno essere sostituite (es. parti elettromeccaniche degli impianti di depurazione).

Proposta di modifica degli articoli 116 e 117

Articolo 116 - nuovo testo

"1 Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione è calcolato in base alla capacità finanziaria dei Comuni risultante dagli indici fiscali-finanziari dei Comuni ticinesi.

2 Per opere sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente:

a) per Comuni finanziariamente forti:

- 15% (gruppo I, zona superiore)
- 25% (gruppo I, zona inferiore)

b) per Comuni finanziariamente medi:

- 35% (gruppo II, zona superiore e inferiore)

c) per Comuni finanziariamente deboli:

- 45% (gruppo III)

3 Per opere non sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente:

a) per Comuni finanziariamente forti:

- 10% (gruppo I, zona superiore)
- 20% (gruppo I, zona inferiore)

b) per Comuni finanziariamente medi:

- 30% (gruppo II, zona superiore)
- 40% (gruppo II, zona inferiore)

c) per Comuni finanziariamente deboli:

- dal 50% all' 80% (gruppo III)".

Le modifiche proposte si fondano sulle seguenti considerazioni:

- per le opere sussidiate dalla Confederazione le aliquote di cui al capoverso 2 sono fissate in modo da garantire un ammontare globale dei sussidi (CH + TI) il più possibile corrispondente a quello riconosciuto ai singoli Comuni prima dell' entrata in vigore della nuova LPAc (1 novembre 1992).

Questo principio appare opportuno alla luce delle esperienze sin qui fatte e di quanto ancora rimane da realizzare nel settore della depurazione.

- le percentuali del sussidio cantonale non risultano più vincolate alla percentuale del sussidio concesso dalla Confederazione. La variazione della percentuale del sussidio federale (indici biennali) non comporterà pertanto più la conseguente modifica dell' aliquota cantonale; quest' ultima potrà subire una variazione solamente a dipendenza di eventuali modifiche della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi (validità biennale);

- per le opere non sussidiate dalla Confederazione si propone il mantenimento della situazione attuale.

Essendo le norme sui sussidi per le opere non sovvenzionate dalla Confederazione inserite nel nuovo art. 116 al capoverso 3 e in considerazione della necessità di codificare la destinazione del sussidio federale riconosciuto al Cantone, per l' art. 117 si propone il seguente nuovo testo:

Articolo 117 - nuovo testo

"Il sussidio federale, versato al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAC), viene riversato in uguale misura all' Ente esecutore delle opere."

b) Sussidi supplementari

Con il presente messaggio appare opportuno, come già indicato in precedenza, procedere anche alla modifica dell' art. 118 che recita:

Articolo 118 (testo attuale)

1 Per le opere di cui agli art. 116 e 117 il Cantone accorda un sussidio supplementare corrispondente alla parte non coperta dai contributi di costruzione a dipendenza dell' applicazione del contributo massimo esigibile del 3% gista l' art. 99.

2 Il contributo supplementare è versato al Comune."

La vigente LALIA, come già evidenziato, prevede agli articoli 116 e 117 che il Cantone sussidia la costruzione delle opere di evacuazione (canalizzazioni) e di depurazione (impianti) delle acque con due tassi di sussidio diversi a dipendenza che la realizzazione delle stesse benefici (art. 116) o meno (art. 117) di un sussidio federale. In ambedue i casi il tasso di sussidiamento tiene conto della forza finanziaria dei singoli Comuni beneficiari.

Tali differenziazioni sono mantenute anche nelle proposte di modifica trattate alla precedente lettera a).

L' art. 118 prevede poi una seconda forma di aiuto cantonale - aggiuntiva a quella ordinaria stabilita dai citati art. 116 e 117 - secondo cui la parte dei costi a carico del Comune non coperta dai contributi di costruzione delle canalizzazioni (art. 96 e ss), a dipendenza del contributo massimo esigibile del 3% del valore di stima del fondo interessato (art. 99), è nuovamente assunta dal Cantone e riconosciuta al Comune sotto forma di sussidio supplementare.

Questo particolare meccanismo del sussidio supplementare è stato dal legislatore, giustamente, voluto al fine di compensare quelle disparità che in certi Comuni si verificano per effetto dell' applicazione dell' art. 99 cpv. 1, che stabilisce al 3% del valore di stima del fondo oggetto a contribuzione il contributo massimo imponibile al singolo privato-proprietario.

L' applicazione dell' art. 118 dimostra tuttavia che la partecipazione sussidiaria del Cantone può variare, anche sostanzialmente, a dipendenza della misura complessiva dei contributi che il Comune stesso decide di prelevare dai privati e questo perché la legge lascia al Comune la libera scelta di prelevare un ammontare di contributo che può variare tra il 60% e l' 80% del costo effettivo dell' opera (art. 96 cpv. 2).

Il Comune che decide quindi di coprire attraverso i contributi privati l' 80% del costo delle opere a suo carico si vede, rispetto a quello che ha deciso di coprirne solo il 60%, aumentare il sussidio supplementare riconosciuto dall' art. 118.

Per meglio spiegare quanto avviene nell' applicazione dell' art. 118, riteniamo opportuno a questo punto rimandare alla seguente tabella che mostra, con un esempio concreto, gli effetti dal profilo finanziario dell' applicazione dell' art. 118 nella sua attuale formulazione.

EFFETTI FINANZIARI DELL' APPLICAZIONE DELL' ART. 118 LALIA NELLA VERSIONE ATTUALE

Esempio	costi effettivi per il Comune:	fr. 810'000
	valore complessivo delle stime:	fr. 10'000'000

Misura del contributo (art. 96 cpv. 2 LALIA)	Valore stime	Aliquota* effettiva	Aliquota applicata
Situazione attuale			
60% 486'000	10'000'000	4,86%	3%
80% 648'000	10'000'000	6,48%	3%

Misura del contributo (art. 96 cpv. 2 LALIA)	Contributi prelevati	Differenza
Situazione attuale		
60% 486'000	300'000	186'000
80% 648'000	300'000	348'000

Misura del contributo (art. 96 cpv. 2 LALIA)	Sussidio suppl. art. 118	Residuo a carico del Comune
Situazione attuale		
60% 486'000	186'000	324'000
80% 648'000	348'000	162'000

* aliquota massima 3% (art 99 cpv. 1 LALIA)

L' esempio riprodotto nella tabella mostra come il meccanismo dell' attuale art. 118, che non pone alcun limite alla partecipazione del Cantone in quei Comuni in cui i contributi dei privati sono limitati al 3% del valore di stima, sia insoddisfacente poiché l' ammontare della partecipazione supplementare cantonale dipende dal libero apprezzamento del Comune circa la quota da prelevare a titolo di contributo dei privati e cioè, secondo l' art. 96 cpv. 2, un valore variabile tra il 60% e l' 80% del costo effettivo delle opere a carico del Comune.

L' applicazione dell' art. 118 nella sua versione attuale potrebbe però avere un' altra conseguenza e cioè quella di sovvertire a posteriori il principio secondo cui i sussidi ordinari degli art. 116 e 117 sono elargiti tenendo conto della capacità finanziaria dei Comuni. Già abbiamo qualche caso di Comuni, finanziariamente forti o medi, in cui contributi prelevati sono ridotti al limite imposto dall' art. 99 cpv. 1 (3% valore di stima), per cui rientrerebbero nel novero di quelli che potrebbero beneficiare del sussidio supplementare a norma dell' art. 118.

Tutte queste considerazioni inducono lo scrivente Consiglio a porre rimedio ad una situazione sicuramente non voluta dal legislatore cantonale e a proporvi di limitare l' applicazione dell' art. 118 unicamente fino al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo a carico del Comune e cioè fino al limite minimo che il Comune è, in virtù della legge, tenuto a far assumere ai proprietari (art. 96 cpv. 2).

Proposta di modifica dell' articolo 118

Articolo 118 - nuovo testo

1 invariato

2 Il sussidio supplementare è accordato limitatamente al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo a carico del Comune ai sensi dell' art. 96 cpv. 2.

3 Il sussidio supplementare è calcolato e versato decorso il termine di 15 anni previsto dall' art. 100.

4 Il sussidio supplementare è versato al Comune."

Il tenore del nuovo art. 118 stabilisce che il sussidio supplementare è riconosciuto unicamente a quei Comuni che - per effetto del limite massimo del 3% del valore di stima previsto dall' art. 99 cpv. 1 - non riescono a coprire nemmeno la quota minima di contributo da prelevare dai privati in applicazione all' art. 96 cpv. 2 e cioè il 60% del costo effettivo a carico del Comune.

Il sussidio supplementare che il Cantone dovrà, per questo motivo, riconoscere ai Comuni

corrisponderà alla parte non coperta dai contributi di costruzione (art. 96 e 100) sino a concorrenza del 60% del costo effettivo a carico del Comune.

Il sussidio supplementare dell' art. 118 riacquista così, anche con riferimento alla nuova versione dell' art. 116 proposta con il presente messaggio, ancora la sua funzione originaria di contributo inteso ad aiutare quei Comuni che risultano penalizzati per effetto del limite del 3% del valore delle stime.

Sempre per quanto riguarda l' art 118, un altro principio che viene ancorato nella legge, ma che comunque trova già riscontro nella prassi adottata sinora nell' applicazione concreta dell' articolo, è quello che il sussidio supplementare può essere determinato e versato solamente al momento in cui sono conosciuti i dati di consuntivo dei contributi di costruzione ordinari e supplementari (art. 100). Ciò potrà quindi avvenire solamente decorsi 15 anni dalla conclusione della realizzazione delle opere, periodo durante il quale un Comune è tenuto, per tutte le nuove edificazioni, trasformazioni e riattazioni, a prelevare un contributo di costruzione supplementare.

2.2.2. Impianti di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti

Articolo 121 (testo attuale)

1 Per gli impianti pubblici e privati di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti solidi liquidi o fangosi come pure per le discariche controllate sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale pari a quello federale.

2 Per gli stessi impianti come pure per le discariche controllate che non beneficiano del sussidio federale, il Cantone può concedere un sussidio nella misura massima del 50%, tenendo conto della forza finanziaria del destinatario.

...."

In caso di impianti sussidiati dalla Confederazione (cpv. 1), il sussidio cantonale è quindi, in base all' abrogata LIA, direttamente correlato e corrispondente a quello federale.

A titolo di esempio, sulla base dei disposti dell' abrogata LIA, il sussidio federale per il 1993 per gli enti che operano nel campo dello smaltimento dei rifiuti, segnatamente per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi impianti di trattamento ammonterebbe:

Ente smaltimento rifiuti Sottoceneri (ESR)	22%
Cons. distruzione rifiuti Riazzino (CIR) (+ Vallemaggia e Cons. nettezza urbana Biasca e Valli)	27%

Ciò comporterebbe un ugual sussidio cantonale, per un ammontare complessivo:

	Sussidio CH	Sussidio TI	Totale
ESR	22%	22%	<u>44%</u>
CIR	27%	27%	<u>54%</u>

Come già anticipato, il sussidio federale per impianti per lo smaltimento dei rifiuti risulta oggi, in base alla nuova LPAC, essere pari al 31%, dal quale occorre poi dedurre una quota del 10%, corrispondente al taglio lineare dei sussidi federali.

Se si dovessero applicare le attuali norme sui sussidi cantonali con riferimento alle modalità di concessione e determinazione dei sussidi in base alla nuova LPAC, risulterebbe un sussidio complessivo:

	Sussidio CH	Sussidio TI	Totale
ESR	31%	31%	<u>62%</u>
CIR	31%	31%	<u>62%</u>

Tenuto conto dei notevoli investimenti già in corso - discariche nel Sopra e Sottoceneri - e di quelli previsti per gli impianti di trattamento dei rifiuti che dovranno essere realizzati, l' applicazione dell' attuale normativa cantonale sulla base della nuova legislazione federale, comporterebbe per il Cantone un onere supplementare considerevole, cifrabile nell' ordine di 30-40 milioni di franchi.

Inoltre, considerato che per lo smaltimento dei rifiuti ci si orienta sempre più - non solo per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ma anche per quelli per i rifiuti speciali, ecc. (si rimanda al proposito al Messaggio n. 3966 dell' 8 luglio 1992, concernente la richiesta di un credito di fr. 1'470'000,- per il sussidiamento di un nuovo impianto di trattamento per rifiuti speciali a Bioggio) - verso soluzioni interregionali se non cantonali, per cui la determinazione dell' aliquota del sussidio cantonale in funzione della forza finanziaria del destinatario non risulta più così pertinente, lo scrivente Consiglio ritiene necessario far riferimento, quale criterio principale per la graduazione del sussidio, all' estensione del comprensorio d' influenza dell' impianto beneficiario del sussidio (importanza dell' opera).

Per contro, per impianti di piccole dimensioni, con influenza territoriale limitata (ipotesi concepibile in particolare per impianti di trattamento di particolari rifiuti speciali) si ricorrerà al criterio della forza finanziaria del destinatario.

Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto opportuno procedere celermente, anche nell' ambito dello smaltimento dei rifiuti, all' adeguamento delle normative cantonali sui sussidi previsti dall' art. 121.

A mente di questo Consiglio, analogamente all' art. 121, anche per l' art. 121 bis, che recita:

1 Le attrezzature e gli impianti atti a favorire la raccolta separata dei rifiuti liquidi e fangosi e dei detriti solidi possono essere sussidiati dal Cantone nella misura del 50%.

2 Il sussidio è concesso agli Enti di diritto pubblico, ai Comuni o ai Consorzi tenuto conto della loro capacità finanziaria.

3 Le aliquote di sussidio sono fissate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo," risulta opportuno, nella determinazione delle aliquote di sussidio, fare riferimento principalmente al criterio dell' estensione del comprensorio servito dalle infrastrutture. Si propone di conseguenza la modifica dell' art. 121 bis, che per motivi di praticità verrà sostituito con un nuovo articolo, il 121 b).

Proposta di modifica degli articoli 121 e 121 bis

Articolo 121 - nuovo testo

1 Per gli impianti pubblici e privati di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti solidi liquidi o fangosi come pure per le discariche controllate, è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione; l' ammontare complessivo dei sussidi cantonali e federali non può superare il 50% dei costi d' investimento.

2 Per gli stessi impianti come pure per le discariche controllate che non beneficiano del sussidio federale, il Cantone può concedere un sussidio nella misura massima del 50%.

3 Le percentuali di sussidio sono fissate dal Consiglio di Stato, tenendo conto principalmente dell' estensione del comprensorio servito dagli impianti e in via subordinata della forza finanziaria del destinatario.

4 invariato"

Analogamente agli impianti di evacuazione e di depurazione, anche per le opere legate allo smaltimento dei rifiuti, risulta opportuno codificare la destinazione del sussidio federale riconosciuto al Cantone, per cui si propone l' inserimento del seguente nuovo articolo:

Articolo 121 a) nuovo

"Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAc), viene riversato in

uguale misura all' Ente esecutore delle opere."

Articolo 121 b) nuovo

1 Le attrezzature e gli impianti atti a favorire la raccolta separata dei rifiuti liquidi e fangosi e dei detriti solidi possono essere sussidiati dal Cantone nella misura massima del 50%.

2 Il sussidio è concesso agli Enti di diritto pubblico, ai Comuni o ai Consorzi, tenendo conto principalmente, dell' estensione del comprensorio servito dall' impianto e in via subordinata della forza finanziaria del destinatario.

3 Le percentuali di sussidio sono fissate dal Consiglio di Stato."

Essendo le norme per il sussidiamento delle attrezzature e degli impianti atti a favorire la raccolta separata dei rifiuti inserite nel nuovo art. 121 b), l' art. 121 bis va di conseguenza abrogato.

3. Contributi di costruzione (articolo 96 ss)

Un altro tema che proponiamo di regolamentare in modo diverso, indipendentemente dall' entrata in vigore della nuova LPAc, riguarda il finanziamento dei costi per la realizzazione della rete fognaria comunale (PGS) e per la costruzione delle opere consortili di depurazione delle acque.

Più precisamente si tratta dei contributi di costruzione dovuti a norma dell' art. 96 dai privati beneficiari delle opere di depurazione delle acque, ossia quelli le cui proprietà si trovano ad essere servite dalle canalizzazioni comunali, con tutti i vantaggi che queste comportano dal profilo dell' urbanizzazione e dell' edificabilità dei fondi interessati; l' attuale procedura è, a giudizio dello scrivente Consiglio, poco chiara soprattutto laddove sembra subordinare il calcolo dei contributi - e quindi anche il prelevamento degli stessi da parte dei singoli Comuni - all' esistenza di valori di stima aggiornati (art. 99 cpv. 2).

In realtà non è però così poiché il requisito del valore di stima aggiornato voluto - per evidenti motivi di parità di trattamento - dall' art. 99 cpv. 2 non è riferito al contributo provvisorio (quello che si può prelevare sulla base del preventivo di spesa delle opere e quindi ancora in fase di costruzione), bensì solo a quello definitivo che i Comuni stabiliscono una volta ultimate le opere di depurazione e conosciuti i dati di consuntivo ad esse riferite (art. 96 cpv. 1). In questo senso si è d' altra parte espresso anche il Tribunale federale, riconoscendo - proprio in un caso di un Comune ticinese - ammissibile e quindi legale un contributo provvisorio emesso sulla base di valori di stima non aggiornati, ritenuto tuttavia che il contributo definitivo (e quindi l' importo di conguaglio dovuto dal singolo proprietario) venisse poi definitivamente fissato sulla base dei nuovi valori di stima aggiornati.

Il Consiglio di Stato - malgrado questa giurisprudenza che ammette la possibilità di prelevare i contributi anche senza procedere alla preventiva revisione generale dei valori di stima, purché questi siano provvisori e la revisione generale sia attuata al più tardi in sede di contributo definitivo - ritiene, per motivi di chiarezza legislativa, di codificare questa possibilità nella legge, mediante un opportuno adattamento della normativa vigente, precisando ulteriormente a quale momento e secondo quali condizioni occorre procedere alla revisione generale dei valori di stima affinché sia comunque garantito - al più tardi al momento dell' emissione dei contributi definitivi - un equo trattamento di tutti i proprietari soggetti al contributo.

La modifica legislativa che qui vi proponiamo è quindi di carattere più che altro formale, rimanendo comunque invariate le attuali disposizioni della LALIA riguardanti sia il principio dell' assoggettamento al contributo sia il calcolo dello stesso da parte del Comune. Questa revisione legislativa non comporta quindi ulteriori aggravii né per il proprietario né per il Comune; a quest' ultimo è tuttavia data la facoltà di più celermente dar seguito alla procedura d' incasso dei contributi, almeno nella loro forma provvisoria, permettendo al contributo dei privati di mantenere quella funzione, voluta dal legislatore e nel frattempo riconosciuta anche dalla giurisprudenza, di mezzo per garantire il finanziamento delle opere, e questo già durante la loro fase di esecuzione. Per quanto concerne il Cantone, la modifica legislativa rende invece maggiormente congruente i disposti sui contributi di costruzione previsti dalla LALIA con quelli che, nella legge sulle stime, disciplinano le revisioni generali dei valori di stima, così da permettere anche all' Ufficio delle stime di meglio programmare gli interventi nei singoli Comuni.

Occorre infatti non dimenticare che la situazione attuale - proprio perché riferita ad una mancanza di chiarezza delle disposizioni della LALIA sui contributi e sulla necessità o meno di procedere ad una

revisione generale dei valori di stima prima di emettere il contributo anche se ancora provvisorio - ha creato non pochi inconvenienti all' Ufficio cantonale di stima, che si è visto costretto a dover modificare il suo programma di lavoro e il normale ritmo delle revisioni per rispondere alle richieste dei Comuni intenzionati a prelevare i contributi.

Proposta di modifica dell' articolo 99

All' art. 99 si propone di introdurre esplicitamente il concetto di contributo provvisorio che - riprendendo la definizione già in uso (art. 105 LALIA e 8 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse) rimane quello riferito al preventivo di spesa delle opere di canalizzazione e di depurazione comunali (quelle previste dal PGS) e consortili.

Viene poi a cadere, per le considerazioni esposte in precedenza, il riferimento fatto dal capoverso 2 a proposito della revisione generale dei valori di stima.

Per il resto il nuovo art. 99 riprende testualmente le disposizioni dell' attuale art. 99.

I Comuni potranno così procedere al prelevamento del contributo provvisorio sulla base dei valori di stima vigenti al momento del calcolo del contributo senza la necessità di dar seguito ad una loro revisione generale.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali riferiti all' emissione dei contributi di costruzione provvisori fanno stato - come d' altra parte esplicitamente richiesto dall' attuale art. 105 - le disposizioni dell' art. 101 riguardanti il prospetto dei contributi, dell' art. 102 concernente la pubblicazione del prospetto e degli art. 103 e 104 relativi alla procedura di reclamo e di ricorso.

E' anche evidente che questa procedura (da 101 a 104) andrà dal Comune ripetuta al momento dell' emissione del contributo definitivo.

L' art. 99 bis è nuovo e riguarda la fase successiva all' emissione del contributo provvisorio e cioè quella del contributo definitivo che, a differenza del primo, è basato sul consuntivo di spesa dell' opera.

E' a quel momento - prima del calcolo del contributo definitivo - che deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.

4. Disposizioni transitorie

Mediante le norme transitorie, con particolare riferimento ai disposti sui sussidi di cui agli artt. 116, 117, 121, e 121 a), oltre a disciplinare il passaggio tra l' attuale e la nuova legislazione proposta, si intende regolare il periodo intercorrente tra l' entrata in vigore della nuova LPAC (1 novembre 1992) e l' entrata in vigore della proposta modifica della LALIA.

A tale scopo, si propone l' applicazione retroattiva al 1 novembre 1992 delle norme di cui ai nuovi artt. 116, 117, 121 e 121 a).

Il nuovo diritto sarà applicato a tutte quelle opere per le quali sarà concesso un sussidio federale secondo la nuova LPAC, mentre per quelle opere iniziate prima del 1 novembre 1992 e per le quali è già stato stanziato il sussidio cantonale, quest' ultimo non potrà essere ridotto.

5. Ripercussioni finanziarie

Come si può osservare sul grafico riprodotto all' allegato 1 del presente messaggio (zona tratteggiata), le nuove normative sulla determinazione ed il versamento del sussidio cantonale per opere legate all' evacuazione e alla depurazione delle acque, porteranno, con riferimento alle opere per le quali al 1. novembre 1992 non è ancora stato accordato un sussidio cantonale, ad un minor onere per investimenti a carico del Cantone. Ciò non si ripercuoterà comunque sulle finanze dei Comuni in

quanto il minor sussidiamento cantonale è compensato da un complessivo maggior sussidiamento federale.

Per quanto attiene il campo dello smaltimento dei rifiuti, le nuove normative non comporteranno oneri maggiori a carico del Cantone.

6. Linee direttive e piano finanziario

Le proposte di modifica formulate con il presente messaggio sono congruenti con le linee direttive e il piano finanziario.

7. Conclusioni

Le modifiche intervenute nella legislazione federale in materia di sussidiamento delle opere legate alla protezione delle acque, come pure l' esigenza di chiarificazione di alcuni aspetti legati all' applicazione della LALIA (contributi di costruzione art. 96 e ss e sussidi supplementari art. 118), hanno reso indispensabile procedere alle modifiche della legge illustrate con il presente messaggio.

Le normative sui sussidi di cui al Capo XI della LALIA sono state modificate in modo da evitare un aumento degli oneri a carico del Cantone, mantenendo in generale invariato l' ammontare globale dei sussidi (CH + TI) riconosciuti ai Comuni sulla base delle vecchie normative cantonali e federali.

Le nuove normative e soprattutto il chiarimento per quanto concerne la procedura di prelievo dei contributi di costruzione e la questione della revisione dei valori di stima rispondono anche alle legittime richieste dei Comuni che - a fronte degli elevati oneri per il finanziamento delle opere di depurazione delle acque - possono ora dare più celermente avvio alla procedura di imposizione dei contributi, permettendo a quest' ultima formula di partecipazione di assumere un più concreto ruolo di auto-finanziamento delle opere.

Vi invitiamo pertanto ad adottare l' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. il Cancelliere, A . Crivelli

Disegno di

Legge di applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque del 2 aprile 1975; modifica.

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 luglio 1993 n. 4127 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge di applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque, del 2 aprile 1975, è così modificata e completata:

Capo X

Regolamento delle canalizzazioni contributi e tasse

Art. 99

d) calcolo dei contributi

1. contributi provvisori:

1 Il contributo provvisorio è calcolato dal Municipio sulla base del costo preventivo dell' opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima.

2 abrogato

3 invariato

4 invariato

Art. 99 a (nuovo)

2. contributi definitivi

1 Il contributo è definitivamente calcolato dal Municipio sulla base del costo consuntivo dell' opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima.

2 Prima del calcolo del contributo definitivo, deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.

3 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.

Capo XI

Sussidi

Art. 116

Impianti di evacuazione e di depurazione

a) sussidio cantonale:

1 Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione è calcolato in base alla capacità finanziaria dei Comuni, risultante dagli indici fiscali-finanziari dei Comuni ticinesi .

2 Per opere sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente:

a) per Comuni finanziariamente forti:

- 15% (gruppo I, zona superiore)

- 25% (gruppo I, zona inferiore)

b) per Comuni finanziariamente medi:

- 35% (gruppo II, zona superiore e inferiore)

c) per Comuni finanziariamente deboli:

- 45% per un massimo complessivo dell' 80% (gruppo III)

3 Per opere non sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente:

a) per Comuni finanziariamente forti:

- 10% (gruppo I, zona superiore)

- 20% (gruppo I, zona inferiore)

b) per Comuni finanziariamente medi:

- 30% (gruppo II, zona superiore)

- 40% (gruppo II, zona inferiore)

c) per Comuni finanziariamente deboli:

- dal 50% all' 80% (gruppo III)

Art. 117

b) sussidio federale

1 Il sussidio federale, versato al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAc), viene riversato in uguale misura all' Ente esecutore delle opere.

2 abrogato

Art. 118

sussidio supplementare

1 invariato

2 Il sussidio supplementare è accordato limitatamente al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo a carico del Comune ai sensi dell' art. 96 cpv. 2.

3 Il sussidio supplementare è calcolato e versato decorso il termine di 15 anni previsto dall' art. 100.

4 Il sussidio supplementare è versato al Comune.

Art. 121

Impianti di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti; discariche

a) sussidio cantonale:

1 Per gli impianti pubblici e privati di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi o fangosi, come pure per le discariche controllate, è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione; l' ammontare complessivo dei sussidi cantonali e federali non può superare il 50% dei costi d' investimento.

2 Per gli stessi impianti, come pure per le discariche controllate che non beneficiano del sussidio federale, il Cantone può concedere un sussidio nella misura massima del 50%.

3 Le percentuali di sussidio sono fissate dal Consiglio di Stato, tenendo conto principalmente dell' estensione del comprensorio servito dagli impianti e in via subordinata della forza finanziaria del destinatario.

4 invariato

Art. 121 a) (nuovo)

b) sussidio federale

Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAc), viene riversato in uguale misura all' Ente esecutore delle opere.

Art. 121 b) (nuovo)

Attrezzature e impianti di raccolta separata

1 Le attrezzature e gli impianti atti a favorire la raccolta separata dei rifiuti liquidi e fangosi e dei detriti solidi possono essere sussidiati dal Cantone nella misura massima del 50%.

2 Il sussidio è concesso agli Enti di diritto pubblico, ai Comuni o ai Consorzi, tenendo conto principalmente dell' estensione del comprensorio servito dall' impianto e in via subordinata della forza finanziaria del destinatario.

3 Le percentuali di sussidio sono fissate dal Consiglio di Stato.

Art. 121 bis

abrogato.

Art. 123

Spese d' esercizio

Le spese di esercizio degli impianti pubblici di evacuazione, di depurazione e di eliminazione dei rifiuti non sono sussidiate.

II - Norme transitorie

Le norme sui sussidi di cui agli art. 116 lett. a) e 121 sono applicabili, con effetto retroattivo al 1 novembre 1992, alle opere per le quali il sussidio federale è accordato secondo la LPAc, ritenuto tuttavia che per le opere iniziate prima del 1. novembre 1992 e per le quali, a tale data, era già stato stanziato il sussidio cantonale, quest' ultimo non può essere ridotto.

Le norme sui sussidi di cui agli art. 118 e 121 b) sono applicate a tutte le nuove decisioni.

III - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.